

Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2017, n. 14-4789

Approvazione del protocollo d'intesa, ai sensi dell'art. 23 bis, c. 7, del D.Lgs. n. 165/2001, tra la Regione Piemonte, il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica di Torino per l'assegnazione temporanea di personale regionale agli Uffici giudiziari del Piemonte.

A relazione del Presidente Chiamparino e dell'Assessore Ferraris:

Premesso che:

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;

l'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni;

preso atto che gli Uffici giudiziari ubicati nel territorio regionale sono gravati da notevoli carenze di organico a fronte di ingenti carichi di lavoro, più volte rappresentati a questa Amministrazione;

la Regione Piemonte, in considerazione del suo ruolo centrale quale Ente che promuove lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità, ha interesse a favorire il miglior funzionamento, sotto il profilo operativo, dell'attività giurisdizionale nel Piemonte; inoltre, in base al principio di leale collaborazione fra pubbliche amministrazioni, l'Amministrazione regionale condivide con gli Uffici giudiziari ubicati nel territorio piemontese, l'interesse di implementare l'efficacia e l'efficienza dell'apparato giudiziario al fine di garantire il massimo risultato nei servizi da erogare alle imprese e ai cittadini;

la maggior efficienza degli uffici giudiziari del territorio regionale ha un riflesso positivo in termini generali per l'economia del territorio e per la sicurezza pubblica; la Regione Piemonte può fornire un ausilio concreto agli uffici giudiziari attraverso un supporto amministrativo da parte di personale regionale;

inoltre, l'attività prestata da dipendenti regionali presso gli uffici giudiziari rappresenta anche una occasione di arricchimento professionale e formativo;

ritenuto, pertanto, di accogliere le richieste di collaborazione da parte di Uffici giudiziari del Piemonte attraverso l'approvazione di un protocollo d'intesa con il Ministero della Giustizia Piemonte, la Procura Generale della Repubblica e la Corte d'Appello di Torino, per l'assegnazione temporanea di personale presso gli stessi;

ritenuto, altresì, di stabilire che l'assegnazione di dipendenti regionali non dovrà comunque determinare un aumento delle spese del personale regionale, per cui, la Regione, pur garantendo l'impegno ad individuare proprio personale disponibile al trasferimento, non potrà garantire un numero predeterminato di assegnazioni, né potrà procedere a nuove assunzioni per le finalità in argomento; sarà cura della Direzione Segretariato generale dare corso alle necessarie procedure,

previa verifica di disponibilità all'interno delle strutture regionali di dipendenti interessati al trasferimento temporaneo presso gli uffici giudiziari, e di compatibilità con le esigenze di servizio della direzione regionale di assegnazione; gli Uffici giudiziari convenzionati, attraverso appositi colloqui conoscitivi tra le parti, verificheranno la compatibilità professionale degli stessi con le attività da svolgere e ne daranno comunicazione ai competenti uffici regionali al fine della loro messa a disposizione presso gli Uffici giudiziari;

ritenuto, conseguentemente, di dare atto che le competenze stipendiali fisse e continuative, unitamente al salario accessorio (nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata), spettanti al personale in assegnazione temporanea debbano essere corrisposte dalla Regione Piemonte;

visto lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Procura generale della Repubblica di Torino, la Corte di Appello di Torino e il Ministero della Giustizia allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare, lo schema di Protocollo d'intesa, redatto ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, tra la Regione del Piemonte e il Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica di Torino per l'assegnazione temporanea di personale agli Uffici giudiziari del Piemonte, contenuto nell'allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;
- di incaricare il Presidente della Regione del Piemonte alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui al punto precedente;
- di dare mandato al Direttore del Segretariato generale di dare corso alle procedure per l'attuazione del Protocollo d'intesa;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ministero della Giustizia

e

Regione Piemonte

e

Corte di Appello di Torino

e

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino

*“Assegnazione temporanea del personale della Regione Piemonte presso gli Uffici giudiziari del distretto
della Corte di Appello di Torino”*

VISTI

- L'articolo 110 della Costituzione che assegna al Ministero della Giustizia le competenze in materia di organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare, l'articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'articolo 23-bis, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- la legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017);

CONSIDERATO

- il carattere peculiare del territorio del Piemonte, caratterizzato da una connotazione imprenditoriale e commerciale con forte rilevanza sul piano economico- finanziario e del mercato del lavoro;
- che in ragione di ciò lo svolgimento efficiente dell'azione giudiziaria nel territorio regionale è indispensabile per garantire certezza alle attività economico e contrattuali e per fronteggiare fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata e di corruzione;
- che tale situazione può determinare ripercussioni sul sistema socio-economico del territorio regionale, condizionando gli investimenti e lo sviluppo economico nel tessuto regionale, e di conseguenza sul sistema occupazionale e in generale sulla competitività del territorio regionale, in considerazione della scarsità delle risorse umane deputate allo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione giudiziaria;
- che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze esclusive intende potenziare la formazione professionale del personale dipendente in materie aventi impatto sulla giurisdizione e nel contempo creare opportune sinergie per rafforzare l'efficacia e l'efficienza degli uffici regionali con particolare riferimento al governo del territorio;
- che in base al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni tali finalità possono essere condivise con gli Uffici giudiziari, ubicati nel territorio regionale, il cui interesse

è di implementare l'efficacia e l'efficienza dell'apparato giudiziario al fine di garantire il massimo risultato in termini di efficacia ed efficienza dei servizi da erogare alle imprese ed ai cittadini;

- che la maggiore efficienza degli Uffici giudiziari del territorio regionale comporterà positivi riflessi per lo sviluppo economico delle realtà territoriali, con particolare riguardo alle aziende ed alle attività produttive;
- che tale azione sinergica di miglioramento dell'attività degli uffici giudiziari del territorio regionale, potrà contribuire, anche attraverso una significativa definizione dei procedimenti pendenti, a creare un circuito virtuoso per l'economia del territorio nel suo complesso, stimolando ed incentivando gli investimenti e, conseguentemente, generando riflessi positivi sui livelli occupazionali;

PREMESSO

- che la Regione, nel promuovere lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità, ha interesse a favorire il miglior funzionamento, sotto il profilo operativo, dell'attività giurisdizionale in Piemonte;
- che l'attività prestata dai dipendenti regionali presso gli uffici giudiziari rappresenta anche una occasione di arricchimento professionale;

RITENUTO

- che una gestione efficace ed efficiente dell'Ente regionale non possa non esplicarsi sulla base di una leale collaborazione di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nell'organizzazione amministrativa delle strutture preposte ai corrispondenti compiti istituzionali, nonché degli uffici giudiziari per il territorio di competenza;
- che la Regione, quale ente esponentiale degli interessi della collettività, intende contribuire alla maggiore efficienza delle attività di propria competenza e, conseguentemente, all'implementazione dello sviluppo economico del territorio ed al potenziamento dei livelli occupazionali;
- che il miglioramento dell'attività degli Uffici giudiziari si può concretamente attuare anche attraverso un'azione di supporto amministrativo da parte di personale della Regione, che potrà contribuire alla realizzazione di specifici progetti finalizzati ad intervenire sulle più gravi criticità organizzative;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Art. 1

Oggetto dell'intesa

Il Ministro della Giustizia, la Corte d' Appello, la Procura Generale e la Regione manifestano, con la presente intesa, la volontà di attivare una forma di collaborazione finalizzata al miglioramento dell'efficienza degli Uffici giudiziari situati nel territorio regionale.

Tale forma di collaborazione interistituzionale comporta, altresì, un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale regionale coinvolto all'interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse pubbliche.

Art. 2

Modalità di attuazione

La Regione, al fine di supportare lo svolgimento efficace dell'attività degli Uffici giudiziari del territorio regionale, provvederà alla destinazione temporanea di proprio personale, per un periodo di un anno, per la realizzazione di progetti mirati prioritariamente alle seguenti tematiche:

- collaborazione alle attività di cancelleria in progettualità dirette alla riduzione dell'arretrato in materia civile e penale;
- misure organizzative in ordine al contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale;
- collaborazione relativa alle misure organizzative inerenti all'attività di front office diretta all'utenza;
- collaborazione ai servizi di supporto inerenti alle attività connesse alle spese di funzionamento per gli uffici giudiziari;
- collaborazione per le attività amministrativa e di supporto delle segreterie delle Procure della Repubblica, finalizzate alla repressione dei reati; in particolare, supporto alle attività di iscrizione delle notizie di reato e formazione del fascicolo delle indagini preliminari (con riferimento ai reati di competenza del Giudice monocratico); supporto alle attività connesse alla gestione dell'invio dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. per assicurare una tempestiva definizione della fase; supporto all'attività successiva all'emissione del decreto di citazione a giudizio per i reati di competenza del giudice monocratico; supporto nell'attività di gestione degli archivi; supporto al corretto funzionamento degli uffici di gestione amministrativa e contabile delle Procura della Repubblica.

I progetti saranno redatti dagli Uffici interessati e trasmessi alla competente Direzione regionale per il tramite della Corte d'Appello o della Procura Generale che provvederanno, altresì, al coordinamento degli stessi.

Il Capo dell'Ufficio e/o il Responsabile del progetto, redigerà, per ogni singolo soggetto coinvolto, una relazione contenente i risultati conseguiti a supporto del buon esito dell'iniziativa da trasmettere al competente ufficio regionale.

I progetti verranno altresì comunicati al Ministero della giustizia, Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

I progetti dettaglieranno le varie fasi di gestione amministrativa dei procedimenti giudiziari nelle quali siano individuate particolari criticità, incidenti sui tempi o sulla qualità delle procedure, negli stessi saranno, altresì, indicati obiettivi specifici da raggiungere, secondo tempistiche ed obiettivi intermedi determinati e controllabili.

Art. 3

Personale da assegnare

Il Personale sarà assegnato dalla Regione, a seguito di un avviso interno, volto ad acquisire la disponibilità degli interessati all'assegnazione presso gli Uffici giudiziari, nel rispetto del numero massimo indicato dall'amministrazione centrale e secondo le disponibilità consone alla funzionalità degli uffici dell'amministrazione regionale.

I dipendenti regionali che avranno manifestato il loro interesse a candidarsi per l'assegnazione in questione, saranno inviati a colloquio conoscitivo con un rappresentante dell'Ufficio giudiziario interessato, al fine di verificare la compatibilità professionale degli stessi con le attività da svolgere all'interno degli uffici giudiziari.

Il personale individuato, pur rimanendo nella dipendenza organica della Regione, svolgerà le proprie attività secondo le modalità e le finalità dell'Ufficio giudiziario interessato, nell'ambito delle mansioni proprie della categoria di appartenenza.

Sarà cura della degli Uffici giudiziari verificare il possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria: qualità morali e di condotta irreprensibile, previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I nominativi del personale in questione saranno comunicati dalla Regione alla Corte d' Appello ed alla Procura Generale che provvederanno all'assegnazione presso gli uffici di rispettiva competenza del proprio Distretto, coinvolti nei progetti in questione.

Art. 4

Gestione del personale

Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari sarà destinato esclusivamente alla esecuzione dei progetti di cui all'articolo 2, non potrà, comunque, svolgere attività di assistenza al magistrato e/o all'udienza.

Il suddetto personale resta nella dipendenza organica della Regione; la struttura giudiziaria presso la quale opera si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i relativi prospetti riepilogativi alla competente Direzione regionale per l'inserimento nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze in uso, secondo le modalità indicate dalla competente struttura regionale.

Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato all'Ufficio giudiziario di assegnazione che provvederà a trasmetterle tempestivamente alla Regione per i relativi adempimenti.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell'accaduto all'Ufficio competente della Regione, al quale dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente assegnato, gli Uffici giudiziari informeranno la Corte d'Appello o la Procura Generale che provvederanno a darne comunicazione alla Regione – nei termini di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Corte d'Appello e le Procure Generali si impegnano ad assicurare presso i singoli uffici giudiziari il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale regionale assegnato.

Le assegnazioni del suddetto personale, operate in attuazione della presente convenzione, non costituiscono il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l'Amministrazione della giustizia.

Art. 5

Oneri economici

Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale regionale temporaneamente assegnato rimane a carico della Regione, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata.

Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti dalla Regione dovranno figurare le coperture assicurative INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.

**Art. 6
Formazione**

La Corte d' Appello e la Procura Generale si impegnano a seguire ed assicurare, presso i singoli Uffici giudiziari, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale temporaneamente assegnato, assicurando i necessari contatti con le strutture ministeriali deputate alla formazione per un corretto coordinamento con i progetti formativi in atto.

Al termine dei percorsi formativi e degli aggiornamenti al personale interessato sarà rilasciata attestazione delle competenze acquisite.

**Art. 7
Privacy e riservatezza**

Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte, e a tal fine l'Ufficio di appartenenza acquisisce idonea dichiarazione di impegno.

**Art. 8
Durata dell'assegnazione**

Il periodo di assegnazione del personale regionale selezionato è di 12 mesi, rinnovabili alla scadenza per un periodo non eccedente la durata della presente intesa.

Il Capo dell'Ufficio giudiziario assegnatario può concludere anticipatamente tale periodo in presenza di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano venire meno il possesso dei requisiti di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; analoga facoltà è prevista nell'ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze.

**Art. 9
Decorrenza e durata**

La presente Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata massima di 12 mesi.

La stessa potrà essere oggetto di proroga o rinnovo, nei limiti della normativa vigente.

**Art. 10
Recesso**

E' fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti firmatarie, di recedere dalla presente Intesa, con un preavviso di almeno 60 giorni, qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della stessa o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

**Art. 11
Disposizioni finali**

La presente Intesa è esente dall'imposta di registrazione, tranne in caso di uso, ai sensi dell'art. 5 Dpr. n. 131 del 26/04/1986.

Roma,

Il Ministro della Giustizia

Il Presidente della Regione Piemonte

Il Presidente della Corte di Appello di Torino

Il Procuratore Generale della Repubblica di Torino